Schio, 17.05.2022
Direzione
Prot. N°1515

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PREVENTIVO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI ESTERNALIZZATI

I) FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO)

II) ALTRE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

ART. 1 - RETTIFICA AVVISO

Con la presente si rettifica quanto indicato al punto 5 "Requisiti di partecipazione" dell'Avviso pubblico in oggetto.
Relativamente ai requisiti di ordine tecnico-professionale, si precisa che il possesso del:

- Certificato Privacy Officer – Consulente della privacy – Schema TUV Italia accreditato ISO/IEC 17024:2012;
- Certificato DPO – Data Protection Officer (Responsabile protezione dei dati) Certificazione Intertek UNI 11697:2017 Accredia

non rappresenta un requisito di ammissione alla procedura di affidamento dell'incarico.
L'eventuale possesso di tali Certificazioni (rilasciate da Enti accreditati) sarà oggetto di valutazione da parte del Rup nella complessiva analisi delle qualità professionali nonché delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza dei concorrenti.

ART. 2 - QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE

QUESITO n.1
Facciamo seguito a Vs. Avviso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di DPO e per attività di supporto e consulenza per adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per chiedere alcune specifiche in quanto abbiamo qualche riserva su alcuni aspetti della Vs. ricerca.
In relazione ai requisiti tecnico-professionali del soggetto che sarà incaricato quale DPO, chiedete, tra gli altri:
- certificazione DPO Intertek UNI 11697:2017 Accredia;
Si chiede perché "circoscrivere" tale requisito di certificazione rilasciato dal solo ente Intertek e non da altri enti accreditati. Il rilascio della certificazione, chiunque sia autorizzato a farlo, avviene secondo la norma UNI 11697:2017 che propone e prevede uno schema unico e definito per tutti. Pertanto si chiede perché si ritiene la certificazione "Intertek" superiore e/o diversa rispetto alle altre,

ad esempio TUV, con una palese discriminazione ingiustificata rispetto ad altri soggetti con la stessa certificazione che segue lo stesso schema, ma rilasciata da altri enti accreditati. A titolo di esempio, sia Intertek che TUV, sono accreditate per il rilascio della certificazione di DPO e di Valutatore Privacy secondo la norma UNI 11697:2017 appunto.
Nello stesso avviso, chiedete di fornire un'offerta anche per "altre attività di mantenimento ed aggiornamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali". Vengono a tale scopo indicate quali attività di mantenimento richiedete. Poiché il DPO non può assumere "altri" incarichi (vedasi art. 38 c. 6 GDPR) che possano essere in conflitto di interessi con quelli stabiliti all'art. 39 del GDPR (il divieto è palese in particolar modo in incarichi operativi dove lui stesso si troverebbe a dover valutare la bontà del suo stesso lavoro: si pensi ad esempio l'attività che indicate al punto *g) Elaborazione modulistica per incarichi e schemi negoziali*.) **si chiede se tali attività devono essere fatti da altri soggetti appartenenti all'organizzazione del contraente** (ad esempio dipendenti, collaboratori, partner tecnici, partner professionali, consulenti legali legati al contraente da contratti di prestazione servizi e/o collaborazione) **diversi dalla persona fisica indicata come DPO o se tali attività li richiedete espressamente alla persona designata dal contraente a svolgere il ruolo di DPO**, però in palese violazione della normativa vigente.

RISPOSTA:
Si rinvia all'art. 1 "Rettifica dell'Avviso".
Si meglio precisa che l'I.P.A.B. valuterà certificazioni rilasciate anche da enti accreditati diversi da "Intertek".
Per quanto riguarda il subordinato quesito in merito ad "altre attività di mantenimento ed aggiornamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali" si precisa che il servizio sarà affidato a persona fisica diversa del DPO, anche all'interno di una organizzazione complessa ed articolata del contraente.

QUESITO n.2
Buongiorno,
rilevo che nei requisiti e' richiesto il possesso di certificazioni del DPO. Mi domando perché in quanto gli orientamenti del Garante e dell'Antitrust , a cui mi riservo di segnalare, per i DPO pubblici sono difformi.
Esempio Provv. Garante N°186 del 29 aprile 2021 art.5 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9589104
RISPOSTA:
Si rinvia all'art. 1 "Rettifica dell'Avviso".

QUESITO n.3
Gentilissimi, scrivo per richiedere un chiarimento in merito ai requisiti di ordine tecnico-professionale richiesti per partecipare all'"Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato con richiesta di preventivi rivolto a operatori economici/professionisti per affidamento di servizi esternalizzati relativi a: I) FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO) II)

ALTRE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI".

Premesso che:

il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel "Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico" di data 29.04.2021, sottolinea come *"... la competenza a ricoprire il ruolo di RPD non può essere astrattamente riconosciuta in capo ad una qualsiasi figura per effetto del semplice possesso di specifici titoli (laurea, iscrizione ad un albo professionale, certificazione). Il titolare del trattamento è infatti tenuto a valutare nel complesso gli elementi previsti dall'art. 37, par. 5, del Regolamento e, qualora intenda richiedere un titolo di studio specifico, è chiamato a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto, comprovando le proprie scelte ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, a partire da un'adeguata motivazione nel provvedimento di assegnazione formale dell'incarico. Pertanto, ne discende che, al momento della definizione dei requisiti in base ai quali individuare il soggetto da incaricare quale RPD, l'ente pubblico deve evitare restrizioni all'accesso alle selezioni che possano risultare sproporzionate e ingiustificate rispetto alla figura ritenuta necessaria, ma tenere in debita considerazione l'attinenza e la proporzionalità tra quanto richiesto (le qualità professionali di cui all'art. 37, par. 5, del Regolamento) e la complessità del compito da svolgere nel caso concreto (come il contesto in cui il RPD sarà chiamato ad operare o le caratteristiche dei trattamenti effettuati dall'ente designante)*"

l'avviso pubblico sembra richiedere il possesso sia del "*Certificato Privacy Officer – Consulente della privacy – Schema TUV Italia accreditato ISO/IEC 17024:2012*" che del "*Certificato DPO – Data Protection Officer (Responsabile protezione dei dati) Certificazione Intertek UNI 11697:2017 Accredia*";

esaminati il contenuto e i requisiti per l'ottenimento di entrambi i certificati, risulterebbe che il Certificato Privacy Officer – Consulente della privacy – Schema TUV Italia accreditato ISO/IEC 17024:2012 sia ricompreso e assorbito dal Certificato DPO – Data Protection Officer (Responsabile protezione dei dati) Certificazione Intertek UNI 11697:2017 Accredia;

si chiede conferma del fatto che per partecipare alla selezione sia necessario e sufficiente il possesso del Certificato DPO – Data Protection Officer (Responsabile protezione dei dati) rilasciato in base alla normativa UNI 11697:2017.

RISPOSTA:

Si rinvia all'art. 1 "Rettifica dell'Avviso".

PERUFFO MARCO

Firmato digitalmente da PERUFFO MARCO
Data: 2022.05.17 11:50:28 +02'00'

IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Marco Peruffo)
Firmato digitalmente